

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORRE**

n  
e

difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga PERUGINI, Cod. Fisc. **PRGLGO66S58L049N**, tel./fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. [perugini.olga@oravta.legalmail.it](mailto:perugini.olga@oravta.legalmail.it), Nicola PETRINI, Cod. Fisc. **PTRNCL91C12L049Z**, tel/fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. [petrini.nicola@pec.it](mailto:petrini.nicola@pec.it), entrambi del Foro di Taranto, con studio legale in Taranto, al P. le Dante n° 26, e Giuseppe PECORILLA, del foro di Roma, Cod. Fisc. **PCRGPP81A08H501T**, p.e.c. [giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via in Lucina, n. 17 (Piazza San Lorenzo in Lucina 4), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe PECORILLA

**CONTRO**

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore *ope legis*, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato della sede di Roma, alla Via dei Portoghesi, n° 12.

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

**Dei seguenti atti e provvedimenti:**

1. Decreto M\_D AB05933 REG2025 0383213, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSONMIL), ha escluso il Sig. \_\_\_\_\_ n dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024) (**All.1**), comunicato al ricorrente in pari data (**All.2**);
2. Circolare del Ministero della Difesa M\_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto "Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90" qualora dovesse contenere delle previsioni che si

rinvieranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull'esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole (All.3);

3. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandonanche non conosciuto.

### FATTO

dopo aver ultimato con profitto le rafferme per ruoli VFP1 e VFP4, presentava, in data 05.02.2025, domanda finalizzata ad accedere alla procedura VSP16MM Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (All.4).

Nell'ambito di siffatta procedura di immissione, otteneva, in data 05.06.2025 la Scheda di Valutazione dei Titoli (All.5), dalla quale si evince chiaramente il profilo del ricorrente, essendo il medesimo militare di pregio, sempre valutato in maniera positiva nel corso degli svariati anni di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione Militare.

Tuttavia, con Decreto M\_D AB05933 REG2025 0383213, datato 27.08.2025 (cfr. All.1), comunicato al ricorrente in pari data (cfr. All.2), il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig \_\_\_\_\_ dalla procedura relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024), sulla scorta del seguente iter argomentativo: *“Si comunica che la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto presentata dalla S.V. non può essere accolta in*

*quanto sopra, la S.V. è esclusa dalla procedura concorsuale ai sensi del paragrafo 3, sottoparagrafo b. della circolare stessa”.*

Siffatto Provvedimento, in quanto illegittimo, arbitrario e reso in spregio ai dettami normativi e giurisprudenziali è impugnato con il presente ricorso.

### DIRITTO

1. ECCESSO/SVIAMENTO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICA APPLICAZIONE DI CRITERI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, NON INTERPRETATI ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ED UNIEUROPEI.
2. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO, ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA DEI PROVVEDIMENTI.
3. ECCESSO/SVIAMENTO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO.
4. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.
5. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
6. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 27 E 97 COST.
7. VIOLAZIONE DELL'ART. 635, COMMA 1, LETT. G) DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

La vicenda narrata in fatto presta il fianco a molteplici argomentazioni in ordine all'irragionevolezza posta a fondamento del Provvedimento di Esclusione dalla Procedura di Immissione nei Ruoli in Servizio Permanente emesso dall'Amministrazione nei confronti del

Difatti, gli avvenimenti che vedono partecipare il ricorrente presentano profili di singolarità che non possono essere obliterati, essendo in presenza di meccanismi di espulsione che, se applicati automaticamente, rischiano di frustrare la stessa *ratio* della loro previsione.

Or dunque, ai fini di una compiuta analisi del caso per cui è processo, risulta fondamentale interpretare, anche alla luce dei principi costituzionali coinvolti, l'art. 635, comma 1, lett. g) del Codice dell'Ordinamento Militare, dal quale muove le mosse il disposto della Circolare del Ministero della Difesa M\_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto "Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90" e della conseguente *lex specialis*, nel peculiare contesto amministrativo.

Al riguardo, preme rimembrare come, nella giurisprudenza amministrativa, lo *status* di

mentre tale nozione introdotta, senza i necessari correttivi, nel giudizio amministrativo, avrebbe una funzione opposta, pregiudicando oltremodo il soggetto coinvolto, facendo, cioè, prevalere una esigenza amministrativa di immissione nei ruoli militari di persone immune da pregiudizi

attraverso un mero riscontro formale (cfr. Tar Lazio, Roma, sentenze n. 8065/2017; n. 12224/17; 28 marzo 2018, n. 3417; 2 gennaio 2019, n. 15).

Invero, ripercorrendo l'iter argomentativo adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, in Sentenza n. 15 del 2 gennaio 2019 "il concetto *di imputazione*", indicato dall'art.

2., rubricato proprio "assunzione della qualità di imputato" ed il cui articolo prevede sei ipotesi in cui tale status si acquista, non può essere, nel sistema amministrativo, mutuato in senso letterale. È proprio la finalità e la funzione dell'istituto nel contesto processual-penalistico che non consente, per le ragioni che di seguito si esporranno, tale trasferimento formale nel contesto amministrativo. La connotazione prevalente e prioritaria dell'istituto in ambito penale non è solo quella morfologica e/o formalistica, ma assume un peculiare significato in termini di garanzia e di salvaguardia dei diritti della persona. Infatti, è lo stesso art. 61 del codice di rito che, estendendo le garanzie ed i diritti dell'imputato all'indagato, implicitamente riconosce la essenziale ed imprescindibile funzione di garanzia che l'istituto in questione sottende. In altri termini allo status di imputato inferiscono peculiari e significative tutele inderogabili e non comprimibili. Né il legislatore penale attribuisce all'indicato istituto una valenza negativa, come, invece, emerge dalle previsioni normative in tema di accesso nelle Forze armate. Pertanto, trasferire nel contesto amministrativo l'istituto in questione in forza del solo aspetto nominalistico, costituisce, a parere del Collegio, una forzatura sistematica. I diversi interessi, anche di natura costituzionale, coinvolti nella vicenda amministrativa impongono, proprio per una lettura della norma teleologicamente orientata, adeguati adattamenti ermeneutici funzionali alla ratio della stessa, che è quella di impedire l'ingresso nella compagine militare di aspiranti i cui precedenti comportamenti sono connotati da sicuro disvalore sociale (condanna penale). La evenienza paradigmatica di sicura portata escludente è la condanna penale, proprio perché il giudizio è un *actus trium personarum*, in cui la imputazione, nei termini come formulata dal pubblico ministero, è vagliata e ponderata da un soggetto terzo".

In sostanza, secondo l'orientamento della giurisprudenza ed in un'ottica costituzionalmente orientata, che possa vagliare il contemperamento dei vari interessi in gioco, occorre muovere le

In questo contesto, il concetto di imputazione proprio del diritto amministrativo è necessariamente diverso, ossia ridotto, rispetto a quello *penale* atteso che in tale ambito risultano significativi i principi costituzionali che possono essere compresi solo allorché il fatto

contestato, ed oggetto di scrutinio penale, sia stato preventivamente valutato da un giudice terzo ed imparziale che abbia ritenuto sussistente il *fumus commissi delicti* in capo al candidato.

Ordunque, soltanto in tale frangente la misura dell'esclusione appare adeguata e prevalente sulle esigenze personali, costituzionalmente tutelate.

D'altronde, al momento della formulazione dell' [redacted] ie, la valutazione inerente agli elementi probatori risulta meramente sommaria, fondata unicamente [redacted] ; compiute per i fini di indagine, in via unilaterale e quasi sempre segreta, cioè all'insaputa del destinatario; dunque, *pro-parte* e non *in toto*, senza la stereofonia del contraddittorio.

Proprio per queste ragioni, l'art [redacted] p.p. introduce la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sulla scorta della quale una sentenza di condanna richiede un compendio probatorio definitivo, il quale sia dimostrativo, al di là del ragionevole dubbio, della colpevolezza dell' [redacted] ).

Dopotutto, mai si potrebbe un soggetto gravare di conseguenze irreversibili nella propria sfera soggettiva giuridico-economica senza previa delibazione da parte di un soggetto terzo ed imparziale, il giudicante, che abbia valutato opportunamente gli elementi suffraganti l'accusa formulata.

D'altronde,

nonché la condotta di vita dello stesso, il quale risulta essere, per pacifico dettame Costituzionale ed Unieuropeo, [redacted] che fonda una sentenza di c [redacted] ), il provvedimento impugnato, è certamente idoneo ad inficiare oltremodo i suoi diritti.

Orbene, nel caso [redacted] ),

nei confronti del [redacted] ),

Nell'ambito di siffatto procedimento, totalmente estraneo al servizio militare prestato dal ricorrente e riguardante [redacted] ),

**Ciò posto, l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato ha certamente violato i principi di ragionevolezza e proporzionalità.**

Ordunque, come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione uni-europea, impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento che non risulti eccedente in ragione di quanto è opportuno e necessario al fine di perseguire lo scopo prefissato.

Invero, sulla scorta di tale principio, in ipotesi in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, risulta doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 965; Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 19 febbraio 2020, sentenza n. 2210).

Orduque, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, bensì si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.

In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso *“nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale”* (Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284 e Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 965).

Parallelamente, in ordine alla ragionevolezza, la stessa costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l'Amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio l'azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità e adeguatezza (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 965).

Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che *“il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 965; Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074).

Ciò posto, il Provvedimento impugnato risulta irragionevole sotto diversi profili.

Innanzitutto, si sottolineano i profili di incostituzionalità già presenti nella Circolare Ministeriale, così come interpretata dal Ministero della Difesa, sulla scorta dell'iter argomentativo suffragante il provvedimento impugnato.

Invero, una rigorosa applicazione della Circolare in esame determinerebbe una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.: in effetti, mentre nessuna possibilità di esclusione

sussiste nei confronti di chi non subisce un procedimento penale, viceversa, dovrebbero essere esclusi dalla procedura i concorrenti nei cui confronti per il periodo di tempo contemplato dalla norma, ancorché lo stesso. Non v'è dubbio che la disposizione in ragione della quale è stato assunto il Provvedimento impugnato necessita di una esegesi costituzionalmente orientata.

**Viepiù, il Provvedimento impugnato è certamente viziato da eccesso/sviamento di potere per omessa valutazione della situazione di fatto.**

Difatti, come sostenuto in giurisprudenza di merito e di legittimità: *"l'esclusione di un candidato, motivata con riferimento alla mera pendenza di un procedimento concorsuale, adottata prescindendo del tutto dalla valutazione circa l'esito di tale procedimento, quand'esso sia favorevole al candidato, nel frattempo pure immesso in servizio, si inserisce in un'ottica di rigida applicazione delle norme: ne deriva una lettura formalistica della documentazione, avulsa dal riscontro oggettivo dei fatti, che si risolve, in ultima analisi, in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa"* (Cons. St., Sez. IV, n. 965/2015; Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 27 settembre 2022, sentenza n. 12230).

**Il provvedimento impugnato è stato reso in palese contraddizione con il dettato costituzionale, di cui agli artt. 27, comma 2, e 97, comma 2, Cost.**

Difatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *"se il suddetto requisito - non essere stato rinviato a giudizio per il rischio - proteggere la selezione da seri rischi - allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fatto di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare diviso [...] Ne deriva che è illegittima l'automatica esclusione del candidato, senza riserve e con carattere di definitività, mentre la norma regolamentare di protezione dal rischio va attuata in coerenza con i principi costituzionali della presunzione d'innocenza e del buon andamento dell'amministrazione di cui agli articoli 27, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa"* (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 agosto 2015, n. 3997; Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 27 settembre 2022, sentenza n. 12230).

D'altronde, uno dei soggetti del processo e, contestualmente, una parte dello stesso, cui sono assegnati

significativi e singolari poteri finalizzati a sostenere l' in giudizio. Funzione che, certamente, mal si concilia con quella di valutazione dei fatti secondo parametri di terzietà.

Pertanto, come sostenuto in giurisprudenza: *“il concetto di imputato, cui consegue la esclusione del candidato, richiede una più attenta valutazione e deve essere attestato solo quando sul fatto è intervenuto il giudizio di un giudice terzo”*. (Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 2 gennaio 2019, sentenza n. 15).

Orbene, spiegate queste premesse, preme a questa difesa soffermarsi compiutamente sul principale *punctum dolens* della vicenda oggetto del presente ricorso.

**Nel caso di specie, l'operato dell'Amministrazione risulta censurabile sulla scorta di un'errata applicazione della normativa in materia, anche in virtù dell'esegesi giurisprudenziale che si è consolidata nel corso degli anni.**

**Invero, il ricorrente risulta escluso da una procedura di immissione nei ruoli in servizio permanente sulla scorta di una Circolare che è resa in spregio ai dettami vigenti.**

Difatti, il paragrafo 3, sottopara a. 8° alinea della relativa Circolare (cfr. All.3), che si impugna anch'essa con il presente ricorso, mutua il proprio dettato dall'art. 635, comma 1, lett. g) del codice dell'ordinamento militare.

**Ordunque, quest'ultimo articolo, tutt'oggi vigente, si riferisce meramente alle procedure di reclutamento, non certamente all'immissione nei ruoli in servizio permanente di personale già reclutato.**

D'altronde, la differenza tra reclutamento ed immissione nei ruoli in servizio permanente è stata ripetutamente sostenuta nella giurisprudenza amministrativa, sia di merito che di legittimità.

Invero, come sostenuto in Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza, 3 settembre 2014, n. 4495 *“non vi è dubbio che l'ammissione alla ferma volontaria quadriennale rientri nel concetto di reclutamento, mentre il passaggio al "servizio permanente", diversamente, può farsi ragionevolmente rientrare nell'omogeneo ma diverso concetto di immissione nel ruolo, per cui al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa. Se così è, allora, all'immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non possono applicarsi le cause di esclusione "automatiche" previste dall'art. 635 comma 1 lett. g). L'immissione in servizio permanente, in sostanza, è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell'amministrazione”* (All.6).

In questo contesto, preme a questa difesa rimembrare quanto sostenuto anche in Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza, 17 aprile 2018, n. 2284: *“Sulla scorta della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il Tribunale territoriale ha considerato irrazionale equiparare le procedure per la prima immissione e quelle per la progressione di carriera. Un vero e proprio reclutamento sarebbe previsto solo per l'ammissione alle qualifiche di VFP1 e VFP4, mentre i passaggi successivi (ingresso nei ruoli dei volontari in s.p.e. o, in alternativa, ammissione alla prima e poi alla seconda rafferma biennale) sarebbero prefigurati come normali sviluppi di carriera, ad impedire i quali sarebbe necessaria una condanna penale definitiva o una sanzione disciplinare di stato. Secondo la giurisprudenza più recente della Sezione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi (alla sentenza n. 4495/2014, ricordata dal T.A.R., si aggiungano quelle conformi 22 giugno 2016, n. 2753, e 24 dicembre 2015, n. 5836, nonché l'ordinanza 18 novembre 2015, n. 5162), l'immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non è sussumibile nel concetto di "reclutamento" ex art. 635 c.o.m.; di conseguenza, a essa non possono applicarsi le cause di esclusione "automatiche" previste dal comma 1, lett. g), della medesima disposizione. Per poi concludere, relativamente alla Circolare emanata dall'Amministrazione in spregio ai dettami: “Per un consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale - e indipendentemente dal carattere provvedimentoale o no della circolare stessa - le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d'ufficio dal giudice amministrativo ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario, come sarebbe appunto nel caso di specie (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877; sez. IV, 13 settembre 2012, n. 4858; sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4859; sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2916; sez. V, 30 aprile 2014, n. 2268; sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 30; sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 310; sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478; sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047)(All.7).*

Le medesime argomentazioni sono state sostenute dal Consiglio di Stato, Sezione 4, con Sentenza 12 novembre 2020, n. 6958 (All.8).

Orbene, dalla lettura di siffatti Provvedimenti definitivi resi dal Consiglio di Stato si palesa l'infortunio giuridico in cui è incorsa l'Amministrazione.

Invero, tanto la Circolare del Ministero della Difesa M\_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, quanto il Decreto M\_D AB05933 REG2025 0383213, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig. I \_\_\_\_\_ dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, sono resi in spregio ai dettami in materia, atteso che un vero e proprio reclutamento sarebbe previsto solo per

l'ammissione alle qualifiche di VFP1 e VFP4, mentre i passaggi successivi (ingresso nei ruoli dei volontari in s.p.e. o, in alternativa, ammissione alla prima e poi alla seconda rafferma biennale) sarebbero prefigurati come normali sviluppi di carriera, ad impedire i quali sarebbe necessaria una condanna penale definitiva o una sanzione disciplinare di stato.

Difatti, il Sig. \_\_\_\_\_ come risulta dalla Scheda di Valutazione dei Titoli (cfr. All.5) era stato già reclutato dalla Marina Militare Italiana, completando le ferme VFP1 e VFP4 e partecipava alla procedura di immissione in servizio permanente.

**Ha prestato effettivo servizio militare presso la medesima Forza Armata per un totale di 1048 giorni, essendo valutato sempre in maniera positiva dall'Amministrazione e non essendo destinatario di nessuna sanzione di matrice disciplinare.**

Nel corso del servizio, ha acquisito brevetti particolari, come quello di Abilitazione Anfibia (ANF) ed ha partecipato a svariate operazioni nel corso degli anni, tra le quali: Operazione Mediterraneo Sicuro (OMS); Eu Navfor Operation Aspides; Operazione Strade Sicure.

Ad oggi, il Sig. \_\_\_\_\_ è in servizio, atteso che la propria ferma quadriennale spirerà nel dicembre 2025.

In sostanza, il ricorrente ricopre già lo *status* di militare arruolato ed è un soggetto sul quale l'Amministrazione ha già investito in termini di formazione ed addestramento, che soggiace alla giurisdizione militare e che si differenzia notevolmente da chi chiede l'arruolamento provenendo dall'esterno.

Pertanto, i Provvedimenti che si impugnano con il presente ricorso sono certamente illegittimi, laddove escludono il ricorrente dall'Immissione nei Ruoli in Servizio Permanente, in ragione di cause di esclusione che si riferiscono solo ed esclusivamente alle procedure di reclutamento, mentre il ricorrente partecipava all'immissione in s.p.e.

Quindi, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata, essendo l'immissione in s.p.e. inquadrabile come normale sviluppo di carriera, l'eventuale esclusione del ricorrente sarebbe stata legittima solo a seguito di una condanna penale definitiva o una sanzione disciplinare di stato.

Inutile ribadire che il ricorrente non è stato mai destinatario di alcuna sanzione disciplinare.

Tra l'altro, allorché l'Amministrazione avesse voluto tutelarsi dall'Immissione nei ruoli in servizio permanente di militare imputato in procedimento penale, avrebbe potuto, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quantomeno immettere in servizio permanente il ricorrente con riserva, in attesa dell'esito certamente assolutorio del

procedimento penale, tra l'altro instaurato per reati comuni, e per ragioni totalmente avulse dal servizio militare.

In definitiva, i Provvedimenti impugnati sono illegittimi, in quanto resi in totale spregio della normativa vigente, dei principi costituzionali ed unieuropei, nonché dell'esegesi ai medesimi fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

A ciò si aggiunga che trattasi di un soggetto di giovane età, incensurato, che ha sempre tenuto una condotta impeccabile, foriera certamente di una volontà sempre pronta al rispetto delle leggi statali, con il sogno di intraprendere la carriera di militare.

Vieppiù, attese le sviste commesse dalle varie Amministrazioni statali nei confronti dell'odierno ricorrente, il Provvedimento impugnato, in maniera totalmente illegittima, inficia la sfera giuridico soggettiva del Sig.

Invero, renderebbe vani gli sforzi dallo stesso sostenuti, al fine di realizzare il proprio sogno, in ragione di presupposti paradossali, alla cui verifica lo stesso non ha partecipato in modo alcuno, rinvenendosi nel ricorrente un mero soggetto passivo della vicenda.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Quanto precede per chiedere, a codesto Tribunale, in quanto più che mai opportuno nella fattispecie *de qua*, di disporre che siano acquisiti tutti gli atti del procedimento e, in particolare, gli atti e documenti, non in possesso del ricorrente: atti/documenti/verbali/circolari interne e pubblicazioni.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Le considerazioni innanzi esposte impongono la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del provvedimento *de quo*, essendo evidente la sussistenza, nella questione che ci occupa, dei presupposti necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento ex art. 21 comma 7 della legge 1030/71.

Non occorre indugiare circa la presenza del *fumus boni iuris*, giacché i motivi esposti in ricorso per l'annullamento del provvedimento non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze di illegittimità del provvedimento impugnato.

È evidente, inoltre, la presenza dell'ulteriore elemento del *periculum in mora*, giacché l'eventuale esecuzione del provvedimento avrebbe per il ricorrente conseguenze rilevanti in quanto determinerebbe l'esclusione definitiva dalla Marina Militare, precludendogli la possibilità di partecipare all'immissione nei ruoli in servizio permanente, che si sarebbe tenuta alla scadenza della ferma quadriennale, che sarà ultimata dal ricorrente nel dicembre 2025. Il ricorrente subisce, dall'impugnato provvedimento, un danno per la mancata realizzazione del sogno della propria vita e un grave nocumento economico per sé e per la propria famiglia.

Tanto premesso,

**SI CONCLUDE**

Voglia codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale

1. in via cautelare: sospendere i provvedimenti impugnati;
2. nel merito: accogliere il presente ricorso con ogni conseguente provvedimento.

Per tutte le ragioni di fatto, prima ancora che di diritto, innanzi esposte si fa espressa riserva di ogni altro diritto sostanziale e processuale, ivi compreso quello di produrre motivi aggiunti.

Si dimettono i documenti in narrativa indicati, con riserva di produzione di eventuale ulteriore documentazione non nota, né posseduta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Taranto/Roma, li 27.10.2025

Avv. Olga PERUGINI

Avv. Giuseppe PECORILLA

Avv. Nicola PETRINI